



SACCO & PARTNERS srl

STP (Società tra Professionisti)

**Dottori Commercialisti – Revisori Legali dei conti**  
**Corporate Tax Consultancy**

25124 BRESCIA, Via Rodi n.27 - Tel. 030/2426211 (r.a.) Fax 030/2422047  
Registro Imprese di Brescia - Codice Fiscale - Partita IVA n. 02171980176  
Capitale Sociale Euro 100.000 i.v. - web site: [www.saccopartners.it](http://www.saccopartners.it)  
e-mail: [saccopartners@saccopartners.it](mailto:saccopartners@saccopartners.it) PEC: [saccopartnerservizi@legalmail.it](mailto:saccopartnerservizi@legalmail.it)

Brescia, lì 15 Gennaio 2018


**A tutta la Spett.le Clientela**

**OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 3/2018**  
**ANCORA SULLA DETRAZIONE IVA ACQUISTI**

Con la nuova previsione inserita **dall'art.2, D.L. 50/2017**, il termine per aver diritto alla detrazione viene ridotto in maniera drastica, prevedendo che la detrazione deve essere operata, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui il relativo diritto è sorto e, quindi, riducendo il lasso temporale entro cui i soggetti passivi d'imposta possono operare la detrazione dell'Iva assolta sull'acquisto e l'importazione di beni e servizi.

Con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

**Dal 2017**




Con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Peraltro, per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 4, comma 4, lettera c), D.L. 193/2016 al comma 1, articolo 8, D.P.R. 322/1998 in tema di obblighi dichiarativi, gli effetti di tale riduzione si presenteranno ancor più penalizzanti per i contribuenti.

La dichiarazione annuale Iva deve essere presentata all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, fra il 1° febbraio e il 30 aprile dell'anno successivo al periodo d'imposta oggetto della dichiarazione. È quindi entro e non oltre il 30 aprile 2018 che i soggetti passivi possono esercitare il diritto alla detrazione

**Diritto alla detrazione anno 2017**



**30 aprile 2018**

Dalla recente riduzione anche del termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva ne deriva che, mentre anteriormente alle modifiche l'imposta assolta sugli acquisti poteva essere detratta fino alla fine del mese di settembre del secondo anno successivo al periodo d'imposta oggetto della dichiarazione, in base alla nuova norma la detrazione può essere operata, al più tardi, **entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione**. Oltre a intervenire sul termine per esercitare la detrazione, l'articolo 2, comma 2, D.L. 50/2017 modifica anche l'articolo 25, comma 1, D.P.R. 633/1972, al fine di ridurre il termine di registrazione degli acquisti.

... e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.

**Dal 2017**



... e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

In base alle descritte modifiche le fatture di acquisto devono ora essere annotate nell'apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

In virtù di quanto sopra esposto, il diritto alla detrazione Iva scatta, in riferimento alle fatture esigibili nel 2017, entro il 16 gennaio 2018 ovvero, se il documento è ricevuto dopo tale termine, deve essere esercitato al massimo entro il 30 aprile 2018 ovvero il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2017.

### **Il registro Iva sezionale**

Per l'esercizio della detrazione, come specificano le bozze delle istruzioni della dichiarazione di quest'anno, è necessario che le fatture vengano preventivamente registrate.

Ovviamente, nell'ipotesi in cui le fatture relative alle operazioni realizzate nel 2017 siano ricevute dopo il 16 gennaio 2018 si rende necessario escludere queste operazioni dalla liquidazione Iva del mese di registrazione che, inevitabilmente, sarà il 2018. Per gestire tali operazioni le imprese devono scegliere se predisporre o meno un registro Iva sezionale, nella convinzione che tale soluzione presenti maggiori garanzie per la corretta liquidazione periodica dell'Iva e dei connessi riscontri da parte degli organi preposti al controllo, grazie ai meccanismi automatici di registrazione e gestione delle fatture interessate dal cambio normativo che solo tale soluzione può garantire, nonché per ridurre in maniera significativa il rischio fiscale collegato agli errori materiali intrinsecamente connessi a qualsiasi procedura manuale.

### **Le annotazioni**

Questa modalità operativa consente, tra l'altro, di individuare agevolmente le fatture da inserire nella comunicazione dati fatture prevista con cadenza trimestrale (e in particolare da riferire all'ultimo trimestre del 2017), nonché di determinare l'Iva da indicare nella liquidazione periodica del trimestre di riferimento; consente peraltro di ottemperare al combinato disposto degli articoli 25 e 39 del Dpr 633/1972, anche considerando le norme generali e le formalità intrinseche in tema di ordinata tenuta delle scritture e dei libri contabili.

Ciò in quanto le annotazioni nei registri Iva devono essere effettuate rispettando un ordine cronologico di registrazione attribuendo una numerazione progressiva alle singole annotazioni effettuate in ciascun anno solare.

### **La chiave primaria**

Più in dettaglio, scegliendo di adottare un registro Iva sezionale, il sistema contabile pilota i documenti in base a una chiave primaria e univoca (data fattura anno "n"; data di registrazione contabile anno "n+1") che indirizza correttamente le fatture al registro creato ad hoc per la gestione delle operazioni effettuate nel 2017.

Una volta identificata tramite la chiave primaria, il sistema contabile in sede di registrazione assegna alla fattura un tipo documento con un protocollo dedicato, utilizzato esclusivamente per il registro sezionale creato ad hoc, e la indirizza in automatico nel registro Iva corretto.

### **L'alternativa**

Sarebbe possibile, in alternativa, registrare le fatture di competenza del 2017 nell'ambito delle registrazioni mensili relative al mese di ricevimento (2018), escludendo i relativi importi dalle liquidazioni mensili e tenendone memoria ai fini dell'inserimento nella dichiarazione Iva nella quale si esercita il diritto alla detrazione (2017). Questa soluzione più pratica presenta i rischi evidenziati, oltre a non essere in grado di monitorare le fatture differite che saranno riferite al 2017, ma saranno datate 2018.

Lo studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

La circolare è disponibile anche sul nostro sito internet [www.saccopartners.it](http://www.saccopartners.it) che Vi invitiamo a consultare.

Cordiali saluti  
**Sacco & Partners Srl**  
STP (Società tra Professionisti)